PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 3

Le inscrizioni ipotecarie che vengono prese dagli Istituti sovventori in garanzia dei mutui suddetti hanno la priorita' sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione venga ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, devono essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi hanno diritto di opporsi, se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e la ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

Tali opposizioni sono risolute secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it